

I LIMITI DI NAVIGAZIONE PER I NATANTI

Per conoscere il limite di navigazione di un'unità da diporto, cioè la sua abilitazione, occorre fare riferimento alla sua licenza di navigazione, sulla quale detto limite è riportato. Quando si tratta di natanti da diporto, che sono mezzi non immatricolati e, quindi, senza una licenza di navigazione, occorre fare riferimento al Codice della nautica da diporto.

Il Codice distingue i natanti in due categorie:

- quelli con marcatura CE;
- quelli senza marcatura CE.

I natanti da diporto senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa, eccetto due casi:

- i natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, moto d'acqua e mezzi simili come canoe e kayak) possono navigare fino ad un miglio dalla costa;
- i natanti senza marcatura CE omologati per la navigazione senza limiti dalla costa oppure riconosciuti idonei per tale specie di navigazione da un organismo tecnico dopo apposita visita di sicurezza, possono navigare fino a dodici miglia dalla costa, purché abbiano a bordo la copia del certificato di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità al prototipo omologato (che è sostituibile con l'estratto dai registri imbarcazioni da diporto, se si tratta di natanti un tempo immatrico-

lati, da cui risulti l'abilitazione senza limiti dalla costa) oppure l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico al termine della citata visita.

I natanti marcati CE, invece, possono navigare entro i limiti fissati per la categoria di progettazione cui appartengono. Detti limiti di navigazione non sono espressi in miglia di distanza dalla costa, bensì in termini di altezza significativa delle onde e forza del vento che possono sopportare. Sono i seguenti:

- per la categoria di progettazione A = senza alcun limite;
- per la categoria di progettazione B = vento fino a forza 8 e altezza significativa delle onde fino a 4 m (mare agitato);
- per la categoria di progettazione C = vento fino a forza 6 e altezza significativa delle onde fino a 2 m (mare molto mosso);
- per la categoria di progettazione D = vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 m.

I natanti con marcatura CE, come stabilisce l'articolo 27 del Codice, "possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza". Questa dizione ha fatto nascere l'equivoco che i natanti delle categorie di progettazione A o B potessero navigare oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine).

Ciò non risponde al vero, perché la navigazione oltre le 12 miglia

marine è regolata dalla Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, nella quale è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in alto mare (cioè mare internazionale ovvero oltre le acque territoriali) deve essere comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo immatricolati, sono privi di detta documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera). Pertanto, in alto mare i natanti sono soggetti alla polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato firmatario della Convenzione (praticamente tutti gli Stati del mondo), senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale. La nave militare che sospetti che un'unità sia priva di nazionalità, può procedere al fermo e alla visita della stessa. Per questo motivo, i natanti di categoria A o B, seppur tecnicamente in grado - come un'imbarcazione delle stesse categorie - di navigare oltre le 12 miglia, non possono per ragioni di diritto internazionale superare detto limite.

Infatti, la relazione ministeriale illustrativa del Codice della nautica recita testualmente: "si precisa che essendo l'unità natante da diporto non immatricolata e quindi priva di bandiera nazionale, può navigare solo nei limiti delle acque territoriali, al di fuori delle quali non avrebbe più alcuna tutela da parte dello Stato italiano".

Aniello Raiola